



ISTITUTO COMPRENSIVO "B. Fenoglio"
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria 1°
Via Confraternita n.42 12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN)
C.F. 94033110043
☎ 0175.391804 - ☎ 0175.391804 -
✉ cnic83200a@istruzione.it - cnic83200a@pec.istruzione.it



www.ics-bagnolopiemonte.gov.it

CONTRATTO ATTIVITÀ OCCASIONALE

(art. 61 co. 2 Dlgs 276/2003)

TRA

l'istituto scolastico **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Beppe Fenoglio" di BAGNOLO P.te** rappresentato legalmente dal Dott.di Ric. Nicola ROSSETTO, **Dirigente Scolastico**, nata a Pinerolo (To) il 10/02/1965 domiciliato per la sua carica presso il medesimo Istituto, codice fiscale RSSNCL65B10G674W

E

La sig. **CALDERA SARA**- nata NOVARA il 02/03/1985
residente in CUNEO Via Vittorio Amedeo II - codice fiscale CLDSFR85C42F952P

PREMESSO

- che l'art. 40 del Regolamento di Contabilità D.I. n. 44 del 1/02/2001 consente la stipulazione di contratti a prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- che per l'avvio del **progetto "aree a rischio, con forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica"** - a.s. **2015/16**, si rende necessario il ricorso ad esperti esterni non essendo presenti nella scuola docenti disponibili alla sua attuazione;
- che il progetto in parola viene finanziato con piano congiunto dalla Regione Piemonte (**€ 1000.00 c.**);
- che la sig. **Caldera Sara** dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi richiesti per le sue specifiche competenze e per la professionalità acquisita

VIENE STIPULATO

Il seguente contratto di "prestazione occasionale":

1. OGGETTO

L'incarico affidato alla sig. **Caldera Sara** consiste nella prestazione quale **mediatrice linguistica a studenti silofoni dell'istituto**

2. DECORRENZA E DURATA

L'incarico si svolge dal 12/9/16 al 31/12/16, per 10 incontri di ore 90/cad

Atteso che la sig. **Caldera Sara** dichiara che il presente è il primo incarico di prestazione occasionale nell'anno 2016/17, l'incarico non potrà eccedere i 30 giorni di lavoro. Resta a carico dello stesso informare l'Istituto ove si creassero le condizioni di superamento dei 30 giorni di lavoro nell'anno 2016/17.

3. MODALITA' DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni saranno rese dalla sig. **Caldera Sara** in totale autonomia salvo il rispetto delle specifiche trasmesse. Resta inteso che saranno forniti tutti gli elementi per verificare oltre al completamento del lavoro il raggiungimento degli standard qualitativi minimi di accettazione.

La sig. **Caldera Sara** dovrà perseguire l'obiettivo di fornire all'Istituto un servizio soddisfacente che giustifichi il ricorso ad un esperto esterno per affrontare la particolare punta di lavoro che si è determinata, lavorando con perizia e diligenza professionale e con la garanzia di un elevato livello qualitativo.

4. EMOLUMENTI

Alla sig. **Caldera Sara** a fronte dell'incarico affidato verrà erogato **l'importo lordo omnicomprensivo di 400.00 €**, sul quale saranno applicate le ritenute previste dalla normativa vigente.

Eventuali spese che la sig. **Caldera Sara** dovrà sostenere nell'interesse e per conto dell'Istituto dovranno essere preventivamente autorizzate per iscritto da quest'ultimo.

Alla sig. **Caldera Sara** non avrà diritto al rimborso di eventuali altre spese affrontate per adempiere l'incarico.

5. RECESSO

Il rapporto di collaborazione può essere risolto da ciascuna delle parti prima del completamento del lavoro oggetto dell'incarico mediante comunicazione raccomandata. Nel caso il recesso sia dell'Istituto verrà liquidato il lavoro fino a quel punto svolto e accettato calcolato in proporzione sull'incarico complessivo.

6. SEGRETEZZA

La sig. **Caldera Sara** è tenuto ad osservare il più stretto riserbo su tutte le informazioni riguardante l'Istituto di cui verrà a conoscenza per espletare l'incarico di prestazione occasionale.

7. MISURE PER LA SICUREZZA

Poiché è previsto che l'esperto possa accedere agli uffici dell'Istituto si richiamano le normative di sicurezza di cui al Dlgs 81/08 in particolare per quanto riguarda l'uso dei videoterminali. A disposizione dell'esperto il documento di valutazione dei rischi che potrà essere consultato a richiesta nei propri locali.

8. PRIVACY

La sig. **Caldera Sara** dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy dell'Istituto ai sensi del Dlgs 196/2003 e di consentire al trattamento dei propri dati ai fini degli adempimenti oggetto del presente accordo.

Quanto non espressamente previsto dal presente accordo viene regolato dall'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.

Eventuali controversie relative al presente contratto saranno sottoposte alla decisione del giudice del lavoro, competente ai sensi dell'art. 413 c.p.c., previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.

9. obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore (sig. **Caldera Sara**) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e succ.mod.


- l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (istituto comprensivo) ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il presente contratto è redatto in due originali siglato in ogni pagina di cui si compone e firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e delle condizioni in esso contenuti. Ogni parte dichiara di aver ricevuto un originale.


Bagnolo Piemonte, 22/12/2016

Il Dirigente Scolastico

(Dott. di Ric. Nicola ROSSETTO)



Il Contrattista (sig. Caldera Sara)



VIENE STIPULATO